



COMUNE DI SCHIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N° 22/2017 del 06/03/2017

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL BENEFICIO DELLA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO O DEI G.P.L. (GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI) USATI PER RISCALDAMENTO - ART. 8, COMMA 10, LETTERA C), LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448.

Seduta pubblica, convocazione prima.

L'anno duemiladiciassette, addì sei del mese di Marzo, alle ore 18:30, nella Sala Consiliare (Palazzo Garbin), previo regolare invito, si è riunito, sotto la presidenza del Sig. Sergio Secondin, il Consiglio Comunale.

<u>Componenti</u>	<u>Pr</u>	<u>As</u>	<u>Componenti</u>	<u>Pr</u>	<u>As</u>
BATTISTELLA Giovanni	SI		MARCHETTO Laura	SI	
BENVENUTI Mario	SI		ORSI Valter	SI	
BOGOTTO Danilo	SI		PAVAN Sergio	SI	
CALESELLA Marco	SI		POLGA Francesco	SI	
CASAROTTO Davide	SI		SECONDIN Sergio	SI	
CUNEGATO Carlo	SI		STERCHELE Riccardo	SI	
DAL ZOTTO Laura		SI	STORTI Domenico	SI	
GECHELIN Andrea	SI		TESSARO Mauro	SI	
GIORDAN Luigi		G	TOLETTINI Marco	SI	
GIROTTA Maria		SI	TRABUCCO Aldo	SI	
GORI Alessandro Gennaro Silvio	SI		VANTIN Marco		SI
GRAZIAN Valeria	SI		ZATTARA Mauro	SI	
MACULAN Alessandro	SI				
Totale Presenti: 21			Totale Assenti: 4		

Partecipa il Vice Segretario Generale, signor Matteo Maroni.

Sono presenti i seguenti Assessori: Barbara Corzato, Cristina Marigo, Roberto Polga, Sergio Rossi, Giancarlo Stefenello.

Il Presidente riconosce legale l'adunanza e dichiara aperta la seduta. Chiama a fungere da scrutatori i Sigg.ri: CUNEGATO Carlo, STORTI Domenico, TRABUCCO Aldo.

Invita, quindi, il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Sono presenti in Aula n. 23 Consiglieri Comunali essendo precedentemente entrati i Consiglieri Comunali Vantin e Dal Zotto.

L'Assessore all'Urbanistica, ai Lavori Pubblici e all'Edilizia Privata, Sergio Rossi svolge la seguente relazione:

Signore Consigliere e Signori Consiglieri,

Visto:

- il regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412 recante le norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- l'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede riduzioni di costo per il gasolio e per i G.P.L. (gas di petrolio liquefatti) impiegati in prestabiliti territori nazionali geograficamente o climaticamente svantaggiati espressamente non cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise;
- il punto 4) della predetta lettera c) del comma 10, dell'art. 8 della legge n. 448 del 1998 che stabilisce che le predette riduzioni di costo siano applicate, tra l'altro, ai quantitativi di gasolio e di G.P.L. impiegati nelle frazioni non metanizzate dei Comuni, ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 ed esclusi dall'elenco accluso al decreto 9 marzo 1999 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio e dell'artigianato, da individuare con delibera di Consiglio dei Comuni interessati;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1999 n. 361 recante norme per la riduzione del costo del gasolio per il riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto emanato ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 448/1998;

Accertato come da elenco allegato al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, che il Comune di Schio ricade nella zona climatica E (fascia climatica ricompresa tra 2100 e 3000 gradi giorno) e che lo stesso presenta un numero di gradi-giorno (GG) pari a 2588/200;

Visto:

- l'art. 4, comma 2 del decreto legge 30 settembre 2000 n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000 n. 354, che stabilisce che, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al predetto art. 8, comma 10, lettera c) della legge 448 del 1998, così come sostituita dall'art. 12, comma 4 della legge n. 488 del 1999, per "frazioni dei comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2 comma 4 del predetto D.P.R. n. 412 del 1993, ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;
- l'art. 4, comma 3 del predetto decreto-legge n. 268 del 2000, che ha specificato che ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), lo stesso si intende limitato alle sole frazioni, non metanizzate, della zona climatica E, appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono anch'essi nella zona climatica E;
- l'articolo 8, comma 10, lettera c), punto 4, ultimo periodo, della predetta legge 23

dicembre 1998, che stabilisce che le predette delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato;

- il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che detta le norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato e che ha istituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, conferendo ad esso le competenze del Ministero delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico conferendo ad esso le competenze del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- la determinazione dell'Agenzia delle dogane del 23 gennaio 2001 che detta le istruzioni per l'estensione della riduzione del prezzo del gasolio e del G.P.L. utilizzati come combustibili per il riscaldamento in particolari zone geografiche;
- la nota n. 178604 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 31 dicembre 2009 che chiarisce, come in buona sostanza, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lettera c) della legge n. 448/1998 è applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del decreto-legge n. 268 del 2000, come ".....porzioni edificate..... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";
- la nota n. 41017 R.U. del 12 aprile 2010 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che, in particolare, prevede che il territorio comunale posto al di fuori del centro abitato dove insiste la sede comunale va considerato nel suo insieme rappresentando, in sostanza, un'unica "frazione", comprendente anche le case sparse, a qualunque altitudine siano collocate, nella quale deve essere individuata, di volta in volta, con delibera, la parte "non metanizzata";
- che, secondo quanto disposto dal quadro normativo sopra delineato, non è possibile statuire, come criterio atto ad individuare le frazioni non metanizzate del Comune, l'identificazione selettiva di singoli immobili o singole particelle catastali, tenuto conto che, in tal modo, si restringerebbe il campo di applicazione del beneficio fiscale oggetto della presente delibera tanto da renderlo soggettivo, andando così in contrasto con la ratio delle disposizioni sopra esaminate;

Considerato quindi che, dal combinato disposto delle predette disposizioni, per frazioni non metanizzate si devono intendere l'insieme delle aree del territorio comunale:

- esterne al centro abitato ove ha sede la casa comunale, individuato ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni che costituisce il Codice della Strada;
- non prospicienti la rete distributiva del gas naturale e non presentanti punti di riconsegna attivi del gas naturale;
- per le quali risulterebbe oggettivamente impossibile il collegamento alla rete di distribuzione del gas naturale a causa della conformazione morfologica del territorio ovvero della distanza tra il luogo di consumo del medesimo gas naturale e la predetta rete di distribuzione;

Vista la delimitazione del centro abitato, ove ha sede la casa comunale, individuata dall'Amministrazione locale sulla base di quanto prescritto dagli artt 3 e 4 del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992.

La cartografia allegata individua:

- le aree non metanizzate del Comune;
- la delimitazione del centro abitato ove ha sede la casa comunale comunque esclusa dal beneficio fiscale;
- la rete di distribuzione del gas naturale esistente;

Per tutto quanto sopra espresso si propone di approvare le aree non metanizzate del Comune di Schio ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c), punto 4 della legge n. 448 del 1998 come modificato dall'art. 8, comma 4, punto 4 della legge n. 488 del 1999, quelle individuate nella perimetrazione effettuata sull'elaborato grafico identificato come allegato sub A) al presente provvedimento;

La proposta di deliberazione è stata presentata alla Commissione Consiliare Permanente 3^a Servizi Tecnici - Urbanistica e Ambiente - nella seduta del 23 febbraio 2017.

Aperta la discussione, nessuno prende la parola, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara chiuse la discussione e le dichiarazioni di voto e dà lettura della seguente proposta di deliberazione:

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione che precede;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri espressi in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

d e l i b e r a

1) di individuare per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, quali aree non metanizzate del Comune di Schio ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c), punto 4 della legge n. 448 del 1998 come modificato dall'art. 8, comma 4, punto 4 della legge n. 488 del 1999, quelle individuate nelle perimetrazioni effettuate sull'elaborato grafico identificato come allegato sub A) al presente provvedimento;

2) di approvare le planimetrie allegate alla presente deliberazione sulla quale sono evidenziate in maniera univoca integrata dall'elenco delle vie:

- il centro abitato ove risiede la casa comunale;
- le aree non metanizzate situate al di fuori del centro abitato;

3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di deliberazione.

Con voti favorevoli n. 23, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 23 Consiglieri Comunali presenti in Aula al momento della votazione, la proposta di deliberazione viene approvata all'unanimità.

L'esito dell'esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed intelligibile.

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE


d e l i b e r a

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità.

Con voti favorevoli n. 23, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 23 Consiglieri Comunali presenti in Aula al momento della votazione, la proposta di immediata eseguibilità viene approvata all'unanimità.

L'esito dell'esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed intelligibile.



Allegato sub A)



PROVINCIA DI VENEZIA

**METANIZZAZIONE
TERRITORIO COMUNALE**


**PLANIMETRIA
SETTORE SUD**

FOGLIO N.°	DATA	SCALE	PROGETTISTA	ELABORAZIONE
2		1:500	ING. CARLO ZUCCHETTI	ING. CARLO ZUCCHETTI

**SETTORE 4
BORGHI SANPIETRA SUD**
VIA PIAZZA 10 - 30100 VENEZIA - TEL. 041/5211111
WWW.COMUNE.VENEZIA.IT

LEGENDA

- LINEE VERDE: RETE DI COLLETTORI
- AREE ROSSE: AREE DA COLLEGARE ALLA RETE



ELENCO LOCALITA' DEL COMUNE DI SCHIO NON METANIZZATE

ACQUASALIENTE	Contrà
AI MURI	Località
ALBA	Contrà
ANGELINI	Contrà
BALLARE	Contrà
BALLESTRINI	Contrà
BELVEDERE	Contrà
BERNARDI	Località
BOGOTTI	Contrà
BONATI	Contrà
BONOLLI	Contrà
BOSCO DI TRETTO	Contrà
BUSI	Contrà
BUSO	Contrà
BUZZACCARI	Contrà
CA' DALL'ALBA	Contrà
CAMPASSI	Località
CASALINI	Contrà
CASARE	Località
CASAROTTI	Località
CASTELLON (in parte)	Località
CA' TOALDA (in parte)	Località
CAVECCHIA	Contrà
CENGIA	Località
CERBARO	Contrà
CESURA	Contrà
CHIESA SANTA CATERINA	Contrà
CISELE	Contrà
COGOLE	Casale
COLLODI (civico n. 29)	Via <i>(parzialmente non metanizzata)</i>
CONSATI	Contrà
CORBARA	Località
COROBOLLI	Contrà
COSTA	Contrà
COSTEGHIN	Località
COSTENIERI	Contrà
COVOLE	Contrà
CROCCHI	Via

DALLA GUARDA	Contrà
DALLA VECCHIA	Contrà
DANZI	Località
DEL COLLETO	Strada
DEL REDENTORE (civ. n. 48)	Via
DUE CAMMINI - parte	Via
DUE PINI	Località
FALZOIE	Contrà
FAZZI	Contrà
FERRACINI	Contrà
FESTARO	Località
FORMALAITA	Località
GARZIERE	Località
GECHELETTI	Contrà
GECHELINI	Contrà
GIARA	Contrà
GIARDIN	Contrà
GIERTE	Contrà
GONZATI	Contrà
GRESELINI DI TRETTO	Contrà
LAITA	Contrà
LEBENA	Contrà
LICCHE	Località
LOVATI	Contrà
MAGLIERETTO	Contrà
MARCARE	Contrà
MARSILI	Contrà
MARZAROTTI	Contrà
MAZZEGA	Contrà
MAZZEGHE	Contrà
MOLIN	Contrà
MOLIN DEL SECCO	Contrà
MONTE LOZZE – parte alta	Via
MUCCHIONE	Località
NOGARE	Contrà
ONGARO (parte alta)	Via
PACCHE	Contrà
PALADINI	Località
PALAZZINA	Località
PALLE	Contrà
PECARE	Contrà

PEDROCCHI	Contrà
PIANALTO	Località
PIAZZA DI TRETTO	Contrà
PINZELE	Contrà
PONTE D'ORO	Località <i>(parzialmente non metanizzata)</i>
POZZANI DI SOPRA	Contrà
POZZANI DI SOTTO	Contrà
PRA' GRANDE	Località
DEL PRA' LUNGO	Strada
PRETTI	Località
PROGRESSO	Contrà <i>(parzialmente non metanizzata)</i>
PROVESTE	Contrà
QUARTIERO	Contrà
RAGA ALTA	Località
RAGA GAVASSI	Località
RAGA PASTORE	Località
RAGA S. ZENO	Località
RAVAGNI	Località
REGHELLINI	Via
RIGHELE	Contrà
RIVETTE ASTE	Località
RIVETTE SIBERIA	Località
ROMARE	Contrà
RONCHI	Località
ROSSI	Contrà
ROTOLON	Contrà
RUARI	Contrada
SACCARDI	Contrà
S. GIORGIO	Via <i>(metanizzata fino al n. 55/b)</i>
SANT'ULDERICO	Contrà
SAN MARTINO - parte	Via
SAREGO	Località
SCOLA	Via
SCORTEGAGNA (parte)	Via
SIBERIA	Via <i>(parzialmente non metanizzata)</i>
SMIDERLE	Contrà
SNORCHE	Contrà
SOGGIO	Contrà
SOSTERE	Contrà
SS. TRINITA', (civico n. 294 e n. 296)	Via <i>(parzialmente non metanizzata)</i>
SU LECCHE	Contrà

SUI PRE'	Contrà
TIMONCHIO	Località
TOMBON	Via (<i>metanizzata fino al n. 7</i>)
TREBISE	Contrà
VELTE	Contrà
VERMECH	Contrà
ZAFFONATI	Contrà
ZANEI	Contrà
ZAUSA	Contrà
ZOVI	Contrà
ZOVO	Via

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL BENEFICIO DELLA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO O DEI G.P.L. (GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI) USATI PER RISCALDAMENTO - ART. 8, COMMA 10, LETTERA C), LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Schio, 16/02/2017




Il Dirigente
Raffaello Muraro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto si attesta la regolarità contabile della proposta di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Schio, 20/02/2017



Il Dirigente
Livio Bertoia

Letto , confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

F.to Sergio Secondin

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to Matteo Maroni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal 20/03/2017 al 04/04/2017.

Il Segretario Generale

F.to Livio Bertoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Schio, _____

Il Segretario Generale
